

ALLEGATO "A" REP. N. 31.977 RACC. N. 15.469

STATUTO
dell'Associazione
"COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA"

Articolo 1

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA" (già Collegio degli Architetti e Ingegneri, già Collegio degli Ingegneri della Provincia di Firenze, già Collegio degli Ingegneri di Firenze e Toscana). Sono organi del Collegio: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Proviviri, i Sindaci Revisori, i Delegati Provinciali.

Articolo 2

La Sede legale del Collegio degli Ingegneri della Toscana è in Via Cavour n° 81 a Firenze.

Articolo 3

Il Collegio ha le seguenti finalità:

- tutelare i diritti e gli interessi degli Ingegneri e dibattere sul piano regionale tutti i problemi che li riguardano;
- tutelare i diritti degli iscritti;
- promuovere il riconoscimento della figura e dell'opera dell'Ingegnere quale professionista anche nell'ambito delle attività pubbliche o private nonché degli Enti Pubblici;
- favorire l'avanzamento scientifico e tecnico dell'ingegneria collaborando in campo regionale con le strutture didattiche, ed in particolare con quelle Universitarie;
- prendere parte attiva allo studio ed alla risoluzione dei più importanti problemi di pubblico interesse;
- armonizzare gli interessi e le attività degli ingegneri con quelli delle altre categorie di tecnici o di carattere complementare;
- affiancare e coordinare l'opera delle Associazioni di categoria allo scopo di valorizzare la professione di Ingegnere;
- agevolare gli iscritti in tutto quanto concerne l'esercizio professionale;
- tenere i rapporti con gli organi pubblici e le competenti Autorità ai fini sopra descritti.

Articolo 4

Il Collegio è retto dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 5

Il patrimonio sociale è costituito dai beni e dalle attrezzature di proprietà del Collegio, dalle quote associative annue e da eventuali erogazioni a favore del Collegio.

I SOCI

Articolo 6

I soci sono divisi in tre categorie: "ordinari", "junior" ed "onorari".

Possono iscriversi a Soci ordinari, su domanda, gli Ingegneri che godono dei diritti civili ed abbiano corretta condotta morale e professionale e siano in possesso di laurea conseguita in Italia o all'estero purchè riconosciuta equipollente, nonchè coloro che, pur non avendo tali titoli, possono esercitare la professione di Ingegneri secondo le disposizioni legislative vigenti.

Possono iscriversi a Soci "junior", su domanda, gli Ingegneri che godono dei diritti civili ed abbiano corretta condotta morale e professionale e siano neo laureati con laurea conseguita in Italia o all'estero purchè riconosciuta equipollente. A tale categoria viene riconosciuto uno sconto del 50% della quota associativa per l'anno di conseguimento della laurea e per quello successivo. A partire dal terzo anno da quello di laurea essi diventano Soci "ordinari" d'ufficio.

La domanda di associazione, indirizzata al Presidente, deve essere stilata sull'apposito modulo e controfirmata da due Soci presentatori; essa viene portata all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima tornata utile.

Il Consiglio ne delibera l'accettazione o il rifiuto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. In caso di rifiuto la votazione viene ripetuta nella tornata successiva con le stesse modalità.

Se anche in questa votazione viene confermato il rifiuto questo viene comunicato al richiedente senza obbligo di motivazione.

Questi può presentare una nuova domanda, con le stesse modalità, trascorso un anno dalla comunicazione del rifiuto.

Sono Soci "onorari" coloro i quali, anche se non in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo hanno acquisito particolari meriti culturali e scientifici, e intrattengono relazioni con il Collegio; essi vengono nominati dal Presidente previa deliberazione del Consiglio.

Articolo 7

I Soci beneficiano di tutte le attività e le iniziative del Collegio. Il Consiglio può consentire la partecipazione a Convegni e Corsi a pagamento anche ai laureandi in ingegneria adottando per essi facilitazioni economiche che stabilirà di volta in volta.

I Soci possono giovare del materiale tecnico scientifico del Collegio e partecipare alle Conferenze ed agli eventuali viaggi di istruzione. Hanno inoltre diritto ad un esemplare gratuito del "bollettino".

Articolo 8

Le quote dovute dagli iscritti sono annuali e vengono fissate dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo.

Articolo 9

Decade dalla qualifica e dai diritti di Socio, tra cui l'invio della rivista, chi si renda moroso al pagamento della quota oltre il termine dell'anno solare di riferimento e pertanto viene considerato sospeso d'ufficio. Qualora il Socio moroso intenda sanare la sua situazione, potrà farlo entro i due anni successivi a partire da quello di inizio della morosità corrispondendo, a titolo di penale le quote associative dovute.

Decorso tale termine il Socio sarà considerato dimissionario d'ufficio ma potrà essere ammesso al Collegio, previa nuova domanda di iscrizione motivata, senza dover corrispondere alcuna penale; ciò potrà avvenire solamente una volta.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Articolo 10

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per decadenza o per radiazione.

Le dimissioni sono operative di diritto. Il dimissionario può presentare nuova domanda, purchè non si trovi nella situazione di morosità e pertanto ricadente nella condizione di cui all'art. 9.

La perdita della qualità di Socio per decadenza avviene nel caso di cui all'articolo 9.

La perdita della qualità di Socio per radiazione avviene nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza del Socio al Collegio.

Tale provvedimento è proposto motivatamente dal Consiglio all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale. Della proposta di esclusione e dei relativi motivi il Consiglio dà comunicazione raccomandata all'Iscritto, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note all'Assemblea assieme alle deduzioni del Consiglio e al parere del Collegio Probivirale.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Articolo 11

Gli Iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Consiglio le loro deduzioni:

- a) richiamo;
- b) sospensione a tempo determinato non superiore ad un anno o a tempo indeterminato;
- c) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettera a) e b) sono di competenza del Consiglio e vengono comunicati al Socio con lettera brevemente motivata, quello della lettera c) spetta all'Assemblea (vedi Art. 10).

Contro il provvedimento di sospensione a tempo determinato il Socio

può presentare motivato reclamo entro 15 (quindici) giorni al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente.

Contro il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato il Socio può proporre motivato reclamo all'Assemblea che decide nella sua prima convocazione.

ASSEMBLEA

Articolo 12

L'Assemblea è l'organo regolatore del Collegio e dell'intera attività sociale; elegge i Consiglieri, i Probiviri, i Sindaci Revisori e i Delegati Provinciali, approva i Bilanci e svolge i compiti che per disposizione del presente Statuto non siano altrimenti attribuiti.

L'Assemblea si aduna in Firenze ordinariamente 2 (due) volte l'anno; in aprile e in novembre, nonchè tutte le volte che il Consiglio lo ritenga utile o che almeno il 5% degli Iscritti ne rivolga motivata domanda al Presidente, nel qual caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'elezione dei Consiglieri avviene in una Assemblea convocata nel mese di giugno.

La presentazione e la deliberazione del Bilancio preventivo e consuntivo è fatta contestualmente nella riunione di aprile.

Le convocazioni, la cui data è fissata dal Consiglio, sono fatte normalmente con invito personale da trasmettersi, al domicilio dei Soci, almeno 7 (sette) giorni prima delle riunioni. La convocazione dell'Assemblea per la elezione del Consiglio deve avvenire con le stesse modalità ma con almeno 20 (venti) giorni di anticipo.

Negli avvisi di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Collegio e, in caso di sua rinuncia o assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità associativa ed infine, per loro ulteriore rinuncia o assenza, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Articolo 13

Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente, su delibera del Consiglio, con indicazione della prima e della seconda convocazione e delle relative ore di inizio.

La prima convocazione è valida se è presente la maggioranza degli Iscritti, in seconda convocazione l'Assemblea è valida e può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ed a maggioranza dei voti, purchè trattasi di argomenti ordinari (e non di Statuto) specialmente indicati nell'ordine del giorno.

Articolo 14

Le votazioni avvengono - su scelta dell'Assemblea - per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Le votazioni riguardanti le persone avvengono sempre a scrutinio segreto.

L'Assemblea può, per talune questioni di carattere speciale, decidere che la votazione avvenga a mezzo referendum da parte di tutti i Soci, previa comunicazione scritta con indicazione dello specifico argomento da deliberare e con risposta da trasmettersi al Consiglio entro un termine prestabilito.

Il Consiglio effettua lo spoglio delle risposte e proclama il risultato delle votazioni, che dovrà essere iscritto nel Libro Verbali del Consiglio.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è costituito dai membri eletti dall'Assemblea in ragione di 1 (uno) rappresentante ogni 60 (sessanta) componenti o frazione; l'Assemblea elegge inoltre un rappresentante per ciascuna Sezione Professionale. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Nomina inoltre il Direttore della rivista sociale, e, scegliendoli fra i Soci il Presidente del Comitato Prezzi, il Direttore di redazione, ed il Direttore amministrativo della rivista stessa. I Direttori e il Presidente del Comitato Prezzi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi decadono alla scadenza del Consiglio.

Articolo 16

I membri elettivi del Consiglio sono scelti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria convocata come all'art. 12.

L'elettorato attivo e passivo è costituito dai Soci ordinari.

Il voto viene espresso con scheda sulla quale l'elettore potrà al più indicare un numero di preferenze pari al 70% (arrotondato per eccesso) dei membri elettivi del Consiglio, escludendo da tale conto i rappresentanti delle Sezioni Professionali.

Tali rappresentanti sono eletti contestualmente ai Consiglieri su scheda distinta, nella quale l'elettore può indicare una sola preferenza.

Articolo 17

Fino a quando non è stato eletto, in seno al Consiglio, il Presidente, le riunioni del Consiglio stesso vengono presiedute dal Socio con maggior anzianità da Consigliere.

Gli eletti alle cariche assumono le loro funzioni del momento della loro elezione da parte del Consiglio e ricevono dai predecessori uscenti le debite consegne.

Articolo 18

Quando uno dei componenti il Consiglio cessi dalla carica per qualunque motivo prima della sua ordinaria scadenza, sarà sostituito dall'Iscritto che nelle elezioni aveva riportato maggior numero di voti,

fra i non eletti a formare il Consiglio in carica.

Questi rimarrà in carica per il solo tempo necessario a compiere il periodo del suo predecessore.

Qualora vengano a cessare dalla carica più di un quinto dei Consiglieri, sarà proceduto ad una nuova elezione per la sostituzione dei membri uscenti.

Nel caso che una sezione professionale sostituisca il proprio Capo Sezione, questi decade anche dalla carica di membro del Consiglio e viene in esso sostituito dal nuovo Capo Sezione eletto.

Articolo 19

Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario o quando la convocazione sia richiesta con domanda motivata da almeno un quinto i componenti il Consiglio.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 20

Il Consiglio:

- tutela gli interessi del Collegio;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e provvede a quant'altro occorre per il conseguimento dei fini sociali. Ha facoltà nei casi di assoluta urgenza, di prendere eccezionali decisioni e le iniziative necessarie, con l'obbligo di riferirne all'Assemblea nella sua prima convocazione;
- delibera sulle nuove iscrizioni;
- amministra il patrimonio sociale;
- redige e presenta il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- provvede alle pubblicazioni del Collegio;
- svolge ogni altra funzione che gli venga affidata dall'Assemblea.

Articolo 21

Il Consiglio può, quante volte lo ritenga necessario, nominare Commissioni temporanee per lo studio di problemi di importanza speciale, tenendo presente le competenze delle Sezioni Professionali.

Non vi è incompatibilità fra l'appartenenza al Consiglio e quella alle Commissioni Speciali.

Articolo 22

Il Presidente del Collegio ha la rappresentanza dell'Ente e la firma sociale degli atti di competenza del Consiglio.

Dirige e sorveglia le varie attività del Collegio, indica le adunanze e le Assemblee, firma la corrispondenza, le carte e i registri sociali, cura le compilazioni e la tenuta dell'inventario dei beni del Collegio, prende

ogni provvedimento di urgenza compresi gli atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento. In caso di assenza o di impedimenti viene sostituito dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimenti di quest'ultimo dal Socio membro del Consiglio con maggiore anzianità da Consigliere.

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 23

I Componenti del Consiglio svolgono le mansioni specificatamente loro affidate ai sensi dell'art. 15 e collaborano con il Presidente in ogni esigenza o iniziativa.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 24

L'Assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario a tempo indeterminato.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 25

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea. E' composto di 3 (tre) membri effettivi (che eleggono nel proprio seno il Presidente) e di 2 (due) membri supplenti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea. E' composto di 3 (tre) membri effettivi (che eleggono nel proprio seno il Presidente) e di 2 (due) supplenti.

DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

Articolo 27

Tutte le cariche degli organi sociali durano tre anni. Le cariche sono personali e gratuite.

RIFORMA DELLO STATUTO

Articolo 28

Le proposte di modificazione dello Statuto e del Regolamento e l'eventuale rinnovazione anticipata del Consiglio devono essere richieste preventivamente da almeno il 5% degli Iscritti e presentate al Presidente del Collegio che ne dispone sollecitamente la pubblicazione sul "bollettino".

Alla prima Assemblea, dopo almeno 20 (venti) giorni da tale pubblicazione, la proposta si intenderà approvata qualora raccolga voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti se riguarda modifiche allo Statuto o rinnovazione anticipata del Consiglio, e dalla maggioranza dei presenti se riguarda modifiche al Regolamento, escluso quanto riguarda lo scioglimento del Collegio. Il Consiglio

stesso può richiedere all'Assemblea modifiche allo Statuto con la procedura di cui sopra.

SCIoglIMENTO
E LIQUIDAZIONE DEL COLLEGIO

Articolo 29

Lo scioglimento del Collegio può essere promosso su richiesta motivata da almeno il 15% dei Soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

A seguito dell'una o dell'altra proposta, il Presidente del Consiglio convoca una Assemblea straordinaria per la cui validità occorre la presenza del 50% più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata e si svolge secondo le norme di cui all'art. 28. L'Assemblea potrà deliberare la nomina di un Commissario Straordinario con l'affidamento dei pieni poteri, il quale, ove riesca vano il tentativo di normalizzare la vita associativa del Collegio e la ripresa della normalità delle attività e delle funzioni, assume i poteri del liquidatore. Il residuo dei beni dopo la liquidazione viene erogato dal Commissario stesso secondo le indicazioni deliberate nella detta Assemblea.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di cui al Libro I°, titolo II°, capo II° del vigente Codice Civile.

Firmato: Gennaro Tampone; Ernesto Cudia